

Le risposte ai temi dei lettori. Il ricalcolo dell'Irap impatta sulle imposte ma resta escluso il livello previdenziale

# Stop al rimborso dei contributi

## Le deduzioni per l'incremento occupazionale restano fuori dal calcolo

Paolo Meneghetti

L'istanza di rimborso Irap fa il pieno di questi: in effetti le istruzioni alla compilazione del modello sono ben lontane da risolvere i numerosi dubbi che caratterizzano la procedura. Una prima questione da valutare attiene alle conseguenze della rideterminazione del reddito generata dall'istanza di rimborso. Il reddito di ciascun esercizio dal 2007 al 2011 può essere ridotto per effetto dell'imputazione retroattiva della deduzione dell'Irap sul costo del personale. Conseguenza di tale operazione di riduzione del reddito imponibile dovrebbe essere il ricalcolo (e il rimborso) sia delle imposte sul reddito sia dei contributi previdenziali. Il problema è che quest'ultimo debito non viene affatto citato nell'istanza e non risulta alcuna procedura in essere per ottenere la restituzione dei maggiori contributi, come del resto avvenne nel 2009 per l'analoga istanza di rimborso innescata dalla deducibilità retroattiva del 10% dell'Irap versata. Una problematica simile si manifesta con la deduzione Ace per soggetti Irap, nel senso che la riduzione del reddito imponibile non comporta una uguale deduzione dall'imponibile contributivo, ma nel caso dell'Irap sul costo del lavoro la questione è ancor più delicata poiché dal 2012 la deduzione verrà inserita nel modello Unico avrà riflessi anche sull'imponibile contributivo, e quindi non si capisce perché non sia stata prevista una procedura per il rimborso dei maggiori oneri contributivi. Sta di

fatto che allo stato attuale l'unico rimborso possibile è quello delle imposte sul reddito e non quello dei contributi previdenziali. Altra questione particolarmente spinosa è la corretta assunzione della base di computo dell'Irap versata in un dato esercizio. Normalmente si tratta dei versamenti eseguiti a saldo (per l'anno precedente) ed in acconto per il periodo in corso. A tali versamenti eseguiti in un certo anno compreso tra il 2007 ed il 2011 vanno sommati quelli eseguiti per effetto di cartelle esattoriali, ravvedimenti operosi, insomma tutti i versamenti Irap eseguiti a prescindere dalla causale che li ha generati. In questo ambito un tema di particolare discussione è il versamento Irap eseguito nel 2007 a saldo del 2006. Da talune parti si è sostenuto che tale versamento sarebbe escluso poiché riferito ad un periodo d'imposta (2006) non compreso nell'arco temporale del ricalcolo (2007/2011).

Si ritiene che questa tesi non sia condivisibile poiché sovrappone due concetti diversi: una cosa è valutare le imposte dirette da ricalcolare ed in questo caso non vi è dubbio che i periodi interessati non possono retroagire oltre il 2007, ma altra cosa è valutare i versamenti Irap che sono il presupposto non l'oggetto del rimborso. I versamenti Irap vanno assunti in quanto meramente corrisposti in uno dei periodi d'imposta 2007/2011, a prescindere dall'annualità a cui si riferiscono. Pertanto si ritiene che l'Irap versata a giugno 2007 quale saldo del

### IL MIO GIORNALE



### IL PESO DELL'ISTANZA

#### Il vantaggio fiscale al test delle imprese

Il rimborso sull'Irap resta uno dei grandi "problemi" dei contribuenti. Una prima questione - posta da **Claudio Amato** - attiene alle conseguenze della rideterminazione del reddito generata dall'istanza di rimborso. Il reddito di ciascun esercizio dal 2007 al 2011 può essere ridotto per effetto dell'imputazione retroattiva della deduzione dell'Irap sul costo del personale. Altra questione spinosa - come rileva **Alessandro Piona** - è la corretta assunzione della base di computo dell'Irap versata in un dato esercizio. Un'altra questione - posta da **Francesco Calabrese** - riguarda la deduzione dell'articolo 11 del decreto legislativo 446/2007 e la possibilità di sottrazione dal costo del lavoro. Infine, **Luciano Gallitognotta**, pone un quesito relativo alla colonna 1 del rigo R14 sulla maggiore perdita rideterminata

2006 vada inserita tra i versamenti che originano il rimborso delle imposte sul reddito.

Un altro dubbio frequentemente posto attiene alla deduzione di cui all'articolo 11 del Dlgs 446/2007 che debbono essere sottratte al costo del lavoro. La citazione che propone l'articolo 2, comma 1, del Dl 201/11 comprende quelle di cui ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis-1 del Dlgs n. 446/1997. Le deduzioni specificamente citate non comprendono quelle per incremento occupazionale, che invece sono inserite al comma 4-ter del citato articolo 11, e quindi, dal punto di vista letterale, non devono essere sottratte al costo del personale. Il dato normativo non sembra particolarmente razionale poiché non sottrae una deduzione specifica sul costo del lavoro (quella per incremento occupazionale), mentre sottrae al costo del lavoro la deduzione spettante alle imprese che hanno un valore della produzione non superiore a 180.000 euro circa, deduzione che non è collegata al costo del lavoro.

Infine un chiarimento meramente compilativo con riferimento a cosa indicare nel rigo R14 colonna 1 laddove vanno segnalate le maggiori perdite prodotte per effetto della parziale deduzione dell'Irap versata. Le istruzioni, e in particolare un esempio ivi inseriti, portano a concludere che debba essere indicata solo l'importo della maggiore perdita e non l'intera perdita ricalcolata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le iniziative del Sole 24 Ore

► [normecontributi.ilmiogiornale@ilssole24ore.com](mailto:normecontributi.ilmiogiornale@ilssole24ore.com)

## Una casella dedicata per i professionisti e i contribuenti

Il Sole 24 Ore chiama a raccolta i lettori per intercettare e assecondare i nuovi bisogni che interessano l'informazione professionale e normativa.

Lo fa con l'apertura di una casella di posta elettronica, all'indirizzo [normecontributi.ilmiogiornale@ilssole24ore.com](mailto:normecontributi.ilmiogiornale@ilssole24ore.com), alla quale è possibile inviare consigli e suggerimenti, segnalare criticità e problemi delle disposizioni normative (fiscali e non) o anche la necessità di approfondire le diverse tematiche con focus e inchieste. Un'opportunità di dialogo che non vuole essere, dunque, di consulenza diretta ma che vuole dare la possibilità di confrontarsi sui temi che gli

studi professionali stanno affrontando in questa fase. Un'occasione importante, dunque, per rafforzare il contatto diretto con i lettori, i quali da sempre vedono nel Sole 24 Ore - in tutte le sue articolazioni, dalla carta al web all'edizione digitale - uno strumento di lavoro quotidiano utile e affidabile. Non a caso, l'apertura della casella di posta ha coinciso con i giorni di Telefisco, l'evento con cui da ben 22 anni il Sole 24 Ore rinalda il proprio rapporto e il dialogo con i lettori. Fisco, ma non solo. La casella di posta [normecontributi.ilmiogiornale@ilssole24ore.com](mailto:normecontributi.ilmiogiornale@ilssole24ore.com) è aperta anche a tutti gli altri temi normativi trattati sul giornale: dal lavoro al diritto, dalla giustizia agli enti locali.

Federico Rendina

Potrebbe arrivare dalla possibile cancellazione forzata della controversa Robin Tax la nuova tegola sui conti pubblici. La partita vale quasi 1,5 miliardi di euro di entrate fiscali per quest'anno, con un ritocco all'insù rispetto al 2011 e un sostanziale raddoppio (perché nel frattempo si è inasprita) rispetto ai primi anni di applicazione.

Una cosa è certa: nel suo quinquennio di vita l'addizionale Ires assegnata alle imprese energetiche non convince nessuno. Non solo gli imprenditori ma anche i giuristi la impallinano, come testimonia lo studio della Fondazione Viesenti dibattuto ieri in Confindustria. L'Authority per l'energia mostra tutte le difficoltà a rispettare il mandato di vigilare sul divieto di "traslazione" sui prezzi finali (si veda il Sole 24 Ore di domenica). E persino l'agenzia delle Entrate la bocchia: «Dal punto di vista costituzionale qualche dubbio lo abbiamo tutto» dice il direttore Attilio Befera.

Come difendere - questa la sostanza delle osservazioni sintetizzate nello studio e riprese da tutta la platea del convegno di ieri - una gabbia presentata come provvisoria, dedicata agli extraprofiti goduti con il rincaro delle materie prime petrolifere, "di scopo" in quanto cinque anni fa doveva finanziare la social card ed evitare i tagli alla sanità. Come difendere una tassa che ha preso invece connotazioni completamente diverse. Ha assunto carattere permanente raddoppiando progressivamente la sua incidenza fino all'attuale 10,5 per cento. Si tratta di un'addizionale Ires secca sulle imprese di settore che superano i 10 milioni di euro di fatturato, realizzati anche sulla parte non petrolifera. Ha alimentato le casse del Fisco limitando semplicemente il disavanzo.

Il 27 marzo l'esame della Corte costituzionale, chiamata in causa con una raffica di ricorsi e rilievi. Ma intanto è Befera a lanciare il warning. «Se la Robin Tax sarà considerata incostituzionale, per le casse dello Stato saranno grossi problemi» osserva il direttore dell'agenzia delle Entrate, che nel frattempo smentisce l'avvio a ore della circolare applicativa del nuovo redditometro e la sua sincronia

con la consultazione elettorale: «C'è tempo. E le elezioni non c'entrano nulla».

Anche l'Agenzia, ben inteso, verificherà eventuali abusi sul divieto di traslazione della Robin Tax, magari «realizzato con la cessione di rami d'azienda per ridurre il fatturato». Ma i difetti del meccanismo sono evidenti. La Robin Tax - incalza Befera - «era nata per un tempo brevissimo, per superare la crisi del 2008» e invece contribuisce «a una fiscalità sulle imprese che si è fatta devastante». Chiaramente «va ripensata», a prescindere dagli esiti del ricorso alla Consulta. Ben più rilevanti rispetto alla grana della verifica sul rispetto del divieto per le imprese di rifarsi sulle tariffe finali.

### IL QUADRO

Aziende in pressing contro un'addizionale che vale 1,5 miliardi Befera: il prelievo va ripensato

### I CONTROLLI

Verifiche sulle società per evitare abusi Per il nuovo redditometro non è ancora pronta la circolare applicativa

Guido Bortoni, il presidente dell'Authority Energia, giura che ha fatto di tutto per allestire uno schema di analisi dei bilanci delle imprese che possa mettere in luce il sospetto di "traslazione" («che qualcuno ci ha chiesto esplicitamente di poter fare» si lascia scappare). La lista delle imprese nel mirino rimane per ora segreta. Ma intanto anche l'Authority nelle sue segnalazioni a Governo e Parlamento ha sottolineato il rischio che questi extraprofiti possano deprimere la capacità di ripresa delle nostre imprese. È stato questo, del resto, uno dei motivi conduttori della requisitoria venuta in apertura del convegno di ieri da Pasquale De Vita, nella sua veste di Presidente di Confindustria Energia. Si tratta di «una tassa iniqua» che oltretutto «presenta profili di criticità per lo sviluppo di infrastrutture energetiche di cui si avrebbe invece molto bisogno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le lettere

## L'uso del contante al centro del confronto

### Lotta agli illeciti con la tracciabilità

La limitazione dell'uso del contante è un'ipotesi di contrasto efficace all'evasione fiscale che mi è venuta in mente sin dal momento dell'adozione da parte del governo Monti del provvedimento di divieto di transazioni in contanti per un valore superiore a mille euro, provvedimento che mi è subito parso meritevole, ma inadeguato per il semplice motivo che non è in grado di impedire il pagamento in contanti delle innumerevoli prestazioni in nero e

senza fattura di professionisti, commercianti e artigiani che ovviamente sono state sempre vietate dalla legge a prescindere dagli importi oggetto della prestazione, e che quindi non si vede perché dovrebbero cessare solo perché si è aggiunto un altro divieto relativo al quantum della prestazione. La soluzione è proprio quella di limitare drasticamente la disponibilità del contante delle persone, che in questo modo non avrebbero proprio la materiale possibilità di accedere alle richieste di

pagamento in nero, che pertanto non potranno più neanche essere avanzate. Si tratterebbe di individuare la giusta soglia di prelievo mensile autorizzato di contanti (poniamo 500 euro) quella appena necessaria per le piccole transazioni (bar, giornali, sigarette eccetera), e certamente di far studiare ai tecnici le modalità di applicazione da parte delle banche e la riduzione, o l'eliminazione delle commissioni applicate ai mezzi di pagamento sostitutivi.

Federico Nenzi

### L'evasione non è colpa del cash

Vogliamo che l'economia si riprenda? Vogliamo che la gente possa spendere senza problemi? Vogliamo che i settori che purtroppo si trovano in crisi si

riprendono? Allora propongo che invece di ridurre la soglia del contante si dia più spazio al contante. Così facendo siamo tutti più invogliati a spendere e non si creeranno difficoltà a tante persone che per tanti motivi hanno e avranno problemi a pagare sotto altra forma. La realtà è questa: con il denaro in tasca si spende subito e di più. L'evasione sicuramente non si combatte così, ci sono altri modi e i nostri parlamentari sanno quali sono i modi e i metodi.

Guido Luciano

### Contributi da sanare

Con riferimento alle controversie sanate con la procedura "liti pendenti", sono rimasti fuori i contributi previdenziali che, ora, vengono pretesi dall'Inps, sebbene

fossoro stati calcolati su imponibili necessariamente ridotti per effetto della sanatoria. È possibile che occorra adesso percorrere l'iter della giustizia ordinaria? E poi perché l'agenzia delle Entrate non avverte le parti o i difensori nei casi in cui le controversie decadano per cessata materia del contendere e la notizia la si deve ricevere solo in sede di discussione presso la Ctp?

Vittorio Antonacci - San Severo, Foggia

### Lo spesometro costa e complica la vita

Voglio associarmi alla "protesta" espressa nella lettera inviata dallo Studio Tagliaterra pubblicata il 2 febbraio scorso. Mi sembra che l'agenzia delle Entrate in materia di spesometro, ma anche di comunicazione dei beni dei soci, sia andata ben al di là di quanto

previsto dalla legge e mi chiedo, ancora una volta, come sia possibile. Perché come professionisti, associazioni di categoria, contribuenti acconsentiamo a questo comportamento ingiusto? Lo spirito della norma era quello già implicito nel nome di rilevare le spese fatte da contribuenti privati superiori a un certo importo come supporto al redditometro. A cosa serve allora inviare all'amministrazione finanziaria i dati delle singole fatture, anche nei normali rapporti tra imprese, se non a reintrodurre surrettiziamente l'obbligo di invio dell'elenco clienti-fornitori in una versione la cui compilazione richiederà ancora più tempo. E i costi per i clienti?

Giuditta Riva



## Prevenzione e gestione delle frodi bancarie

Diverse tipologie di frodi  
Profili di compliance e gestione del rischio  
Sistemi di controllo interno  
Responsabilità degli intermediari

Milano, 14 e 15 marzo 2013 - Hotel Hilton

Prima giornata: giovedì 14 marzo 2013

### Le diverse tipologie di frodi

Le frodi bancarie: analisi qualitativa e quantitativa del fenomeno  
**Dot. Fabio Tortora** - Association of Certified Fraud Examiners

Il falso documentale e il furto di identità  
**Dot. Nicola Salvato** - Polizia Municipale Cortina d'Ampezzo

I sistemi di prevenzione delle frodi nei prestiti finalizzati e nel credito al consumo (D. Lgs. n. 64/2011)  
**Dot. Giovanni Pollastrini** - Ministero dell'Economia e delle Finanze

Le frodi nelle carte di pagamento  
**Dot. Antonio Adinolfi** - Ministero dell'Economia e delle Finanze

La prevenzione delle diverse tipologie di frodi "fisiche"  
**Dot. Manlio d'Agostino** - B-ASC - Università di Milano Bicocca

Frodi e truffe informatiche: prevenzione, detection e gestione del furto di identità digitale  
**Dot. Gerardo Costabile** - Ernst & Young  
**Dot. Stefano Zireddu** - American Express

Rapporto tra frodi elettroniche e reati informatici  
**Dot. Gianluca Braghè** - Carte dei Conti, già Dip.to Reati Informatici Tribunale di Milano

Seconda giornata: venerdì 15 marzo 2013

### Prevenzione, gestione e responsabilità

L'approccio basato sul rischio: la misurazione del Fraud Risk Assessment  
**Dot. Federico Guerrieri** - Ernst & Young  
**Dot. Salvatore Spagnolo** - Ernst & Young

La preparazione di un modello organizzativo di prevenzione e di controllo in funzione antifrode  
**Dot. Luca Medizza** - Profiviti

La gestione della contestazione e la predisposizione dell'istruttoria  
**Dot. Gian Luca Greco** - Atrigna & Partners Studio Legale Associato

Gli obblighi di correttezza e diligenza: le responsabilità di banche e intermediari  
**Cons. Valentino Lenoci** - Tribunale di Bari

Contenuti e limiti delle clausole contrattuali di limitazione della responsabilità  
Il rapporto tra fatto di frode e tutela giuridica  
**Dot. Alberto Leidi** - UBI Banca

Le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario in materia di frodi  
**Prof. Avv. Pietro Sirena** - Università di Siena e Membro Arbitro Bancario Finanziario

La stipulabilità di una polizza assicurativa antifrode  
**Prof. Avv. Claudio Russo** - Sapienza Università di Roma

I prossimi eventi in programma

### Antiriciclaggio

Milano, 21 e 22 febbraio 2013  
Hotel Hilton

### La nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax)

Milano, 26 febbraio 2013  
Hotel Hilton

### I crediti delle imprese nei confronti della P.A.

Milano, 7 e 8 marzo 2013  
Hotel Hilton  
Roma, 11 e 12 aprile 2013  
Hotel Savoy

### Crisi d'impresa

Milano, 11 - 12 - 13 marzo 2013  
Hotel Hilton

### PARADIGMA S.r.l.

Per informazioni, programma completo e iscrizioni:

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
Tel. 011.538686 - Fax 011.5621123  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) - [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it)

Coordinatore e Responsabile Paradigma:  
Dot.ssa Maria Vittoria Curbis